

STRALCIO DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 221

(ARTICOLI D'INTERESSE DEL MINISTERO DELLA DIFESA)

Articolo 11

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, è stabilito come segue:
 - a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66:

1) Esercito	n. 20;
2) Marina	n. 17;
3) Aeronautica	n. 46;
4) Carabinieri	n. 0;
 - b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66:

1) Esercito	n. 0;
2) Marina	n. 125;
3) Aeronautica	n. 57;
 - c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66:

1) Esercito	n. 65;
2) Marina	n. 19;
3) Aeronautica	n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno finanziario 2011, in 102 unità.
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nonché per l'ammodernamento ed il rinnovamento, di cui ai programmi "approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", "approntamento e impiego delle forze terrestri", "approntamento e impiego delle forze navali", "approntamento e impiego delle forze aeree" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" nell'ambito della missione "difesa e sicurezza del territorio" dello stato di

previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma “funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare” e del programma “pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, nell’ambito della missione “difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646.
6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei Carabinieri, di cui all’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, iscritti nel programma “fondi da assegnare” nell’ambito della missione “fondi da ripartire”.
- 7 Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenze e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Articolo 17
(Disposizione diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

(Omissis)

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2010 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

(Omissis)

12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, alla rassegna negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascun stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

(Omissis)

17. Limitatamente all'anno 2011, Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nella tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n.196 del 2009.

(Omissis)

19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del "Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali" (capitolo 3072) e quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti.